

## **RUBRICA LEGISLATIVA**

- 1. Massime e sentenze segnalate**
- 2. Attività legislativa, a cura di *A. Aggio***



## 1. - Massime e sentenze

### AGRITURISMO

FRIULI VENEZIA GIULIA - Legge regionale 7 marzo 1989 n. 10 (Boll. Uff. 8 marzo, n. 26). - *Disciplina e sviluppo dell'agriturismo. Modifica all'art. 18 della Legge Regionale 31 ottobre 1987, n. 35 recante "provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani"*.

### COMUNITA' E TERRITORI MONTANI

Decreto Ministeriale 29 maggio 1989 (G.U. 20 luglio n. 168). - Decreto Ministeriale della tabella A allegata alla legge 23 marzo 1981, n. 93 concernente disposizioni integrative alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna.

LOMBARDIA - Legge Regionale 10 dicembre 1988, n. 56 (Suppl. Ord. della Lombardia n. 50, del 14 dicembre 1988). - *Interventi regionali per la manutenzione del territorio montano nell'ambito dell'attività agro-silvo-pastorale*.

VENETO - Legge Regionale 10 agosto 1989, n. 23 (Boll. Uff. Veneto, 14 agosto n. 45). - *Integrazione alla Legge Regionale 6 giugno 1983, n. 29 in tema di "interventi a favore dei territori montani e approvazione del progetto montagna"*.

### CREDITO AGRARIO ED INTERVENTI IN AGRICOLTURA

LOMBARDIA - Legge Regionale 27 maggio 1989, n. 19 (Boll. Uff. 1 suppl. ord. n. 25 del 21 giugno) - *Finanziamento della spesa per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di conduzione in agricoltura ai sensi della Legge Regionale n. 47/73 e successive modificazioni*.

SARDEGNA - Legge Regionale 13 dicembre 1988, n. 44 (Boll. Uff. 14 dicembre 1988, n. 46) - *Costituzione del fondo regionale di garanzia per l'agricoltura e provvidenze per l'agricoltura*.

Legge Regionale 20 marzo 1989, n. 11 (Boll. Uff. 21 marzo n. 10) - *Provvedimenti straordinari in favore delle aziende agricole danneggiate dalla siccità 1988/89 ed interventi vari*

*in favore dell'agricoltura.*

UMBRIA - Legge Regionale 12 giugno 1989 n. 17 (Boll. Uff. 21 giugno n. 25) - *Interventi nel settore del credito agrario di esercizio per la conduzione di aziende singole ed associate e per la gestione di impianti e servizi associativi.*

VENETO - Legge Regionale 24 gennaio 1989, n. 2, (Boll. Uff. 27 gennaio, n. 4) - *Disposizioni per agevolare l'estinzione di mutui agrari di miglioramento.*

## PROGRAMMAZIONE

BASILICATA - Legge Regionale 22 ottobre 1988, n. 40 (Boll. Uff. 26 novembre 1988 n. 48) - *Finanziamenti P.I.M. Basilicata.*

LIGURIA - Legge Regionale 22 dicembre 1988 n. 73 (Suppl. Ord. Boll. Uff., n. 52, 28 dicembre 1988) *Disciplina delle modalità attuative del programma integrato mediterraneo (P.I.M.) Liguria.*

MOLISE - Legge Regionale 9 gennaio 1989 n. 1 (Boll. Uff., 1 febbraio n. 29) *Norme di attuazione del programma integrato mediterraneo per la regione Molise.*

## USI CIVICI

ABRUZZO - Legge Regionale 20 aprile 1989, n. 37 (Boll. Uff., 2 maggio n. 19) - *Integrazione e modifica art. 9 Legge Regionale 3 marzo 1988, n. 25 (usi civici).*

## ZOOTECNIA

CALABRIA - Legge Regionale 1 dicembre 1988, n. 30 (Boll. Uff. Calabria, 6 dicembre 1988, n. 58) *Modificazioni alla Legge Regionale 24 giugno 1986, n. 26 recante: "interventi nel settore zootecnico".*

EMILIA ROMAGNA - Legge Regionale 25 maggio 1989, n. 18 - (Boll. Uff. 27 maggio, n. 35). *Modificazioni alla Legge Regionale 13 agosto 1973, n. 29, concernente il potenziamento delle strutture produttive zootecniche.*

VENETO - Legge Regionale 24 gennaio 1989, n. 1 (Boll. Uff. Veneto 27 gennaio n. 4) - *Modifiche all'art. 39 della Legge Regionale 31 ottobre 1980 n. 88 "Legge Generale per gli interventi nel settore primario".*

## CATASTO

Riportiamo la lettera circolare del 14 ottobre 1989, avente ad oggetto: C.E.U. - Variazioni.

Come è noto sono in fase di realizzazione alcuni progetti finalizzati al recupero

dell'arretrato di accertamento e classamento delle unità immobiliari dichiarate sia con i modd. 1M che con quelli 1N.

E' intendimento dell'Amministrazione intervenire con idoneo programma operativo, anche sull'arretrato costituito dalle denunce di variazione. Al riguardo è noto come una consistente parte di dette denunce riguardi variazioni che per la loro specie od entità non hanno rilevanza ai fini del calcolo della consistenza e dell'attribuzione della categoria e classe.

In merito si è osservato che gli Uffici accettano ed operano su detto genere di variazioni, con evidente appesantimento degli archivi e dispendi di energie operative, come si è rilevato dall'esame dei prospetti statistici, a scapito delle operazioni di accertamento delle unità immobiliari di nuova costruzione.

E' pertanto indispensabile, al fine di contenere l'afflusso delle variazioni, escludere la presentazione di quelle non sostanziali.

Si evidenzia come la normativa vigente risponde a questo indirizzo, ed infatti essa prescrive quanto segue:

- Legge 11 agosto 1939, n. 1249 - Art. 17:

"Il nuovo catasto edilizio urbano è conservato e tenuto al corrente ...omissis... allo scopo di tenere in evidenza ...omissis..., le mutazioni che avvengono:

b) nello stato dei beni, per quanto riguarda la consistenza e l'attribuzione delle categorie e classi".

## IMPOSTE E TASSE

Decreto-Legge 25 settembre 1989, n. 3330<sup>1</sup>. - *Disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive, nonché per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di colture non allibrate in catasto. Differimento dei termini previsti dagli articoli 14 e 15 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.*

### Capo I

#### ACCERTAMENTI PARZIALI DEI REDDITI DI FABBRICATI E PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

#### Art. 1

1. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette, sulla base di dati trasmessi dal sistema informativo del Ministero delle finanze, qualora risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito di fabbricati non dichiarato o di ammontare maggiore di quello dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile,

---

<sup>1</sup> Il Decreto Legge che qui si riproduce, è già stato presentato con poche varianti già altre due volte, ma è sempre decaduto per decorrenza dei termini.

provvedono ad accertare tale reddito o maggior reddito secondo le disposizioni degli articoli seguenti e senza pregiudizio per l'esercizio dell'ulteriore dichiarazione di cui al comma 4 e potrà presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6.

7. I conservatori dei registri immobiliari devono segnalare al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette, entro trenta giorni dall'esecuzione delle relative formalità richieste, i provvedimenti giudiziari aventi i medesimi effetti degli atti indicati nel precedente comma, nonché le sentenze dichiarative relative all'accertamento della proprietà o di altri diritti reali.

8. In deroga alle disposizioni vigenti i comuni possono essere autorizzati, in base ai criteri generali stabiliti dal Ministro delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), ad assumere, nell'ambito temporale previsto nel comma 2, con contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre mesi, personale apposito per il censimento degli immobili qualora non siano in grado di provvedere con personale proprio, ovvero ad avvalersi di professionisti esterni.

9. Alla domanda inoltrata al comune, diretta ad ottenere il rilascio dei certificati di agibilità e di abitabilità delle singole unità immobiliari dei fabbricati, deve essere allegata copia autenticata della ricevuta della denuncia di accatastamento rilasciata dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio. In caso di mancanza della suddetta ricevuta il comune non procede al rilascio dei certificati richiesti.

#### Art. 5

1. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 settembre 1989, sono stabilite le modalità per la predisposizione automatica delle richieste di chiarimenti, per la trasmissione degli elenchi ai comuni e dei dati tra gli uffici e per la convalidazione dei dati trasmessi agli uffici distrettuali delle imposte dirette ai fini dell'accertamento parziale, nonché per la conservazione dei dati su supporto magnetico.

#### Art. 6

1. Agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, dovute per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto anteriormente alla data del 30 maggio 1989, i contribuenti, sempreché non sia intervenuto accertamento definitivo, sono ammessi a presentare dichiarazioni sostitutive in aumento per quanto riguarda i redditi dei fabbricati determinati mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite secondo le norme della legge catastale. In mancanza di tale determinazione il reddito verrà indicato dall'ufficio tecnico erariale competente, al quale potrà rivolgersi il contribuente con apposita istanza, sulla base del reddito determinato con l'applicazione di tariffe di estimo per unità immobiliari similari. Per i redditi prodotti in forma associata la dichiarazione sostitutiva presentata dai soggetti

indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ha effetto anche per i soci, associati o partecipanti.

2. Le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 settembre 1989, e spedite, mediante raccomandata, da trasmettere nel mese di novembre 1989, agli uffici competenti in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione della dichiarazione medesima.

3. Le dichiarazioni sono irrevocabili. Esse possono comprendere anche periodi di imposta per i quali è stato notificato accertamento non definitivo; in tal caso il rapporto si considera esaurito limitatamente ai redditi oggetto della dichiarazione sostitutiva.

4. Per i contribuenti che hanno presentato dichiarazioni sostitutive in aumento ai sensi del presente articolo, i termini previsti per gli adempimenti agli effetti delle imposte sui redditi per i periodi chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988 e per i quali non sia intervenuto accertamento definitivo, sono differiti al 30 novembre 1989, fermi restando, in ogni caso, i versamenti di imposta già eseguiti.

#### Art. 7

1. Per ciascuno dei periodi di imposta per i quali è presentata la dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 6 l'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando ai redditi o ai maggiori redditi imponibili dichiarati l'aliquota marginale dichiarata dal contribuente per i periodi di riferimento o risultante dal certificato di cui all'articolo 1, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentato per tale anno; se dalla dichiarazione presentata per i periodi di riferimento non risultava un reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito; per ciascuno dei periodi di imposta per i quali sono stati notificati accertamenti non definitivi l'imposta è determinata applicando l'aliquota marginale corrispondente al reddito complessivo accertato; in caso di omissione della dichiarazione si applica l'aliquota del 27 per cento. Per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche si applica in ogni caso l'aliquota del 36 per cento; per l'imposta locale sui redditi si applica in ogni caso l'aliquota del 16,2 per cento.

2. Le imposte dovute sulla base delle dichiarazioni sostitutive sono riscosse mediante versamento diretto per delega alle aziende di credito o all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Le caratteristiche e le modalità di conferimento delle deleghe, di rilascio delle attestazioni da parte delle aziende di credito e della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni delegate, nonché quelle per l'esecuzione dei versamenti e per la trasmissione dei relativi dati e documenti all'Amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni.

3. A richiesta del contribuente i versamenti delle somme dovute sulla base delle dichiarazioni sostitutive possono essere effettuati in ragione del 70 per cento entro il

termine di presentazione della dichiarazione e per la differenza nel mese di aprile dell'anno 1990. Sull'importo rateizzato è dovuto l'interesse nella misura del 12 per cento annuo.

#### Art. 8

1. Al controllo e alla liquidazione, ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1976, n. 920, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1979, n. 506, delle dichiarazioni sostitutive previste dall'articolo 6, alle eventuali iscrizioni a ruolo ed ai rimborsi provvedono sulla base dei dati memorizzati negli archivi del sistema informativo del Ministero delle finanze avvalendosi di procedure automatizzate, gli uffici delle imposte o i centri di servizi che hanno ricevuto le dichiarazioni, entro l'anno successivo alla scadenza del termine di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Per i periodi di imposta per i quali è stato notificato avviso di accertamento non definitivo, provvedono gli uffici delle imposte che hanno eseguito l'accertamento in rettifica o d'ufficio sulla base di copia conforme della dichiarazione sostitutiva inviata dall'ufficio delle imposte o dal centro di servizio che l'ha ricevuta. Le maggiori somme dovute e quelle non versate sono iscritte in ruoli speciali, entro lo stesso termine, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità ed i criteri con decreto del Ministro delle finanze.

2. Sulle somme non versate con le modalità e nei termini di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 7 si applicano gli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e la soprattassa del 40 per cento di cui al primo comma dell'articolo 92 dello stesso decreto.

3. Le somme dovute a seguito delle dichiarazioni sostitutive non sono deducibili.

#### Art. 9

1. Gli imponibili e le imposte dichiarati ai sensi dell'articolo 6 non costituiscono base di commisurazione per le pene pecuniarie per omessa, tardiva, incompleta e infedele dichiarazione e non si applicano le sanzioni amministrative per ogni altra violazione di obblighi fiscali relativi ai redditi dichiarati. Sugli importi risultanti dalla dichiarazione non sono dovuti interessi e soprattasse.

2. La dichiarazione sostitutiva presentata ai sensi dell'articolo 6 non costituisce titolo per il rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie ovvero per il rilascio delle stesse ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il sistema informativo del Ministero delle finanze sulla base dei dati rilevati dalle dichiarazioni sostitutive integra gli elenchi da inviare ai comuni a norma dell'articolo 4.

## Capo II

### DETERMINAZIONE DEL REDDITO DEI TERRENI A SEGUITO DI VARIAZIONI DI COLTURA NON ANCORA ALLIBRATE IN CATASTO

#### Art. 10

1. Il comma 1 dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, è sostituito dal seguente:

«1. In caso di mancata corrispondenza tra le colture effettivamente praticate e quelle risultanti dal catasto a partire dal periodo di imposta da cui hanno effetto i fatti indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino al periodo anteriore a quello nel corso del quale le variazioni di coltura sono allibrate in catasto, il reddito dominicale e agrario dei terreni è determinato applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria vicinore nell'ambito della stessa provincia. Qualora la coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare».

2. Alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta da cui hanno effetto i fatti indicati nel comma 1 dell'articolo 26 del testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere allegato un apposito prospetto, recante l'indicazione degli estremi di presentazione della denuncia delle variazioni della qualità di coltura e con riferimento ad ogni partita catastale, la superficie catastalmente suddivisa tra le diverse qualità di coltura comprese quelle non variate, nonché la tariffa d'estimo e le deduzioni fuori tariffa relative a ciascuna qualità e la data di ultimazione dei miglioramenti e dei nuovi impianti di colture ai fini della esenzione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. In caso di mancata allegazione o di incompletezza del prospetto, si applica la sanzione prevista dal secondo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

3. Le disposizioni del presente articolo relative alle variazioni di coltura hanno effetto a partire dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 1989.

4. Alle minori entrate per l'anno 1989 stimate in lire 400 miliardi conseguenti alla decorrenza stabilita dal comma 3 si fa fronte mediante utilizzo fino al predetto importo con le maggiori entrate assicurate per il medesimo anno dalle disposizioni del capo I.

#### Art. 11

1. Le attività istituzionalmente proprie, svolte ai sensi delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali, da consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, anche di secondo grado, non costituiscono attività commerciale.

#### Art. 12

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 25 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Il reddito dominicale delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, è determinato mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia.»;

b) il comma 4 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«4. Per la determinazione del reddito agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura si applica la disposizione del comma 4-bis dell'articolo 25».

#### Art. 13

1. I termini differiti al 30 settembre 1989 dall'articolo 14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono ulteriormente differiti al 16 ottobre 1989; alla stessa data è differito il termine previsto dall'articolo 15 del medesimo decreto per la presentazione delle dichiarazioni.

#### Art. 14

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

#### IMPOSTE I.V.A.

*Decreto Ministeriale 19 gennaio 1989 (in Gazz. Uff., 24 gennaio, n. 19) - Modificazioni alle percentuali di compensazione determinate con il decreto ministeriale 5 gennaio 1985 ai sensi dell'art. 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.*

Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro della marina mercantile:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1985, emanato ai sensi dell'art. 34, primo comma, del citato decreto n. 633, con il quale sono state determinate le percentuali forfetarie di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella 4 A allegata al detto decreto n. 633 effettuate da produttori agricoli; Visto l'art. 35 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 550, con il quale per le cessioni dei prodotti di cui alla lettera a) dell'art. 1 del citato decreto ministeriale la percentuale di compensazione stabilita nella misura del 10 per cento dell'art. 2, comma 2, della legge 24 dicembre 1988, n. 541, è stata fissata relativamente all'anno 1989, nella misura del 12 per cento; Vista la nota 29 dicembre 1988, n. 037525, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, con la quale, in relazione all'effettivo onere a monte sostenuto dai produttori agricoli, viene proposta l'elevazione dal 2 al 4 per cento della percentuale di compensazione prevista per le cessioni dei prodotti di cui alle lettere c) e d) del sopracitato decreto del 5 gennaio 1985; Ritenuto opportuno provvedere alla modifica del decreto ministeriale 5 gennaio 1985;

Decreta:

**Art. 1.** Le percentuali di compensazione di cui all'art. del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, sono stabilite per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti nelle diverse misure a fianco di ciascuno di essi indicate:

a) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, e suina, di cui al n. 2 della tabella A, parte prima, allegata al decreto n. 633; latte fresco non concentrato nè zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati ..... 12%

b) animali vivi della specie ovina e caprina, di cui al n. 2 della citata tabella A, parte prima; prodotti di cui ai numeri 1, 3, 4 escluse le rane, 5, 6, 9 escluso il latte fresco indicato nelle lettere a) e d), 11, 12, 34, 36, 47, 48, 49, 56 della stessa tabella A, parte prima .. 9%

c) prodotti compresi nella citata tabella A, parte prima, derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura, dalla mitilicoltura, dalla ostricoltura e dall'allevamento di rane e altri molluschi e crostacei ..... 4%

d) latte fresco, non concentrato nè zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie; altri prodotti compresi nella citata tabella A, parte prima, diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti ..... 4%

**Art. 2.** Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1989 e, relativamente ai prodotti di cui alla lettera a) dell'art. 1, fino al 31 dicembre dello stesso anno.

**Art. 3.** Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto Ministeriale 18 gennaio 1989 (in Gazz. Uff., 26 gennaio, n. 21). - *Modalità per le opzioni per il regime di contabilità semplificata ovvero per quello di contabilità ordinaria.*

**Art. 1.** Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o arti e professioni, le società e associazioni di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1973, n. 917, e gli enti non commerciali di cui all'art. 87 dello stesso testo unico, devono effettuare le comunicazioni delle opzioni previste nel comma 6 dell'art. 30-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché nell'art. 9, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 550, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento spedita all'ufficio distrettuale delle imposte dirette competente in ragione del domicilio fiscale alla data di invio della comunicazione stessa. Le comunicazioni si considerano effettuate alla data di consegna della raccomandata all'ufficio postale.

2. Le comunicazioni di cui al precedente comma, devono contenere:

a) per le persone fisiche esercenti arti e professioni, le generalità, il comune di iscrizione anagrafica e, se diverso, quello di domicilio fiscale, l'indirizzo, il numero di codice fiscale;

b) per le persone fisiche esercenti imprese commerciali, gli stessi elementi di cui alla precedente lettera a), nonché la denominazione della ditta;

c) per le società di persone e per quelle ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la denominazione, le generalità del rappresentante, la sede legale o in mancanza la sede amministrativa, il domicilio fiscale, l'indirizzo, il numero di codice fiscale;

d) per gli enti non commerciali, la denominazione, nonché gli stessi elementi di cui alla precedente lettera c).

3. L'obbligo di tenuta della contabilità ordinaria e il termine previsto dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per l'effettuazione dei connessi adempimenti, decorrono dalla data di consegna all'ufficio postale della raccomandata di cui al comma 1.

4. Il regime della contabilità semplificata applicabile agli enti non commerciali ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e gli effetti delle opzioni per il regime di contabilità ordinaria esercitate in precedenti periodi di imposta si intendono esauriti al 31 dicembre 1988.

**Art. 2.** I contribuenti indicati nell'art. 80 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che, avendo esercitato l'opzione prevista nel comma 6 dell'art. 30-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, hanno omissis di inviare all'ufficio delle imposte entro il 31 marzo la comunicazione della dichiarazione di opzione ovvero non hanno in essa indicato se l'opzione è stata effettuata per il regime di contabilità semplificata ovvero per quello di contabilità ordinaria, sono soggetti al regime di contabilità semplificata.

**Art. 3.** Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.